

## **Disposizione tecnica di funzionamento n. 03 rev. 04 MTE**

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

<b>Titolo</b>	<b>Limiti di prezzo e di quantità</b>
---------------	---------------------------------------

Riferimenti normativi	Articolo 87, comma 87.1, lettera c), del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico
-----------------------	---

**Pubblicata il 31 dicembre 2024**

## 1. Premessa

Ai sensi dell'Articolo 87, comma 87.1, lettera c), della Disciplina, un'offerta presentata su MTE è ritenuta valida e congrua se il prezzo e le quantità indicate nella offerta rientrano nei limiti individuati nelle DTF. Il GME può modificare tali limiti, a garanzia del regolare svolgimento delle negoziazioni, dandone tempestiva comunicazione agli operatori.

## 2. Limiti di prezzo e quantità

Ai fini delle verifiche di validità e congruità il limite di prezzo indicato nell'offerta presentata non deve eccedere il prezzo massimo pari a 4.000 €/MWh.

Inoltre, il limite di prezzo indicato nella proposta può variare del 30% (in aumento/diminuzione) rispetto al prezzo di controllo del giorno precedente con riferimento a ciascun contratto. Tale variazione percentuale non si applica per la registrazione dei contratti a termine conclusi al di fuori del mercato.

Infine, la quantità indicata nelle proposte non può essere superiore ad un valore massimo pari a 100.